

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (896)	5
PRESIDENTE	5, 6
BOTTARELLI	6
CATTANEI, <i>Relatore</i>	5
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6
Disegno di legge (Approvazione):	
Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (790)	8
PRESIDENTE	8
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	8

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

L'onorevole Cattanei ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEI, *Relatore*. Ritengo che il disegno di legge, nel suo articolato, si giustifichi da sé essendo estremamente chiaro.

Si tratta, come dice il titolo, di apportare una modifica agli articoli dal 64 al 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per ovviare ad un difetto nel funzionamento del fondo previsto dall'articolo 64 del succitato decreto e che riguarda l'anticipazione di spese urgenti del Ministero degli esteri. Queste difficoltà

La seduta comincia alle 10.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

comportano ritardi talvolta estenuanti nelle procedure di accreditamento dei fondi previsti dal fondo di anticipazione nei confronti delle nostre rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero. Tutto ciò è fonte di gravi inconvenienti e di ritardi sia nel pagamento degli stipendi sia in quello delle spese delle nostre rappresentanze all'estero. Il Ministero degli esteri, per ovviare a tali inconvenienti, è ricorso alle più svariate forme di anticipazione che vengono poi regolarizzate con estrema lentezza a causa delle frequenti variazioni dei rapporti valutari.

Il disegno di legge al nostro esame istituisce, pertanto, una procedura per quanto concerne i fondi di anticipazione che, senza sfuggire all'onere dei controlli, tuttavia li semplifica soprattutto dal punto di vista dell'azione preventiva ed autorizza il ministero all'utilizzazione di tali fondi attraverso l'anticipazione su determinati conti correnti presso istituti bancari indicati in un apposito decreto ministeriale.

Ovviamente una parte del fondo resta a disposizione del Ministero per le esigenze previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Pur costituendo un tentativo per rendere più snello l'iter burocratico all'interno del Ministero, quella contenuta nel disegno di legge al nostro esame è pur sempre una modifica molto parziale del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che abbisogna ormai di una revisione radicale e profonda; tuttavia ritengo che il disegno di legge al nostro esame corrisponda ad una esigenza effettiva del Ministero degli affari esteri: su di esso, perciò, esprimo parere favorevole invitando a fare altrettanto i colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARELLI. Il gruppo comunista esprime voto favorevole al disegno di legge inteso a dare una procedura più snella al fondo di anticipazione. Le modifiche che si introducono con questo provvedimento legislativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, richiamano, come già ha sottolineato il relatore, alle considerazioni di carattere più generale sulla necessità di rivedere in chiave più moderna e razionale l'ordinamento del Ministero degli affari esteri e la legge che lo regola, cioè, in pratica alla riforma del Ministero

stesso. Vorrei richiamare, a questo proposito, l'impegno assunto dal Governo in occasione della discussione sul bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri, impegno il cui fine doveva essere quello di riferire sullo stato dei colloqui Governo-sindacati; tale impegno non è stato mantenuto e noi approfittiamo di questa occasione per sollecitare il Governo a dare inizio a questa discussione di così ampia portata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non può che condividere il parere favorevole già espresso dal relatore, onorevole Cattanei, e dall'onorevole Bottarelli a nome del gruppo comunista. Per ciò che riguarda le informazioni che mi sono state chieste circa lo stato degli studi per la riforma del Ministero degli affari esteri, indicherò quanto prima la data per queste mie comunicazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 64. — (*Finalità del fondo*). — Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato « Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari », con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 65. — (*Ripartizione del fondo*). — Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti cor-

renti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 66. — (*Spese da sostenere sul fondo*). — Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;

fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;

spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio all'incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di Governo;

spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;

contributi ad enti ed Organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;

spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;

spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in paesi stranieri;

spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.

ART. 67. — (*Prelevamenti*). — I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal mini-

stro degli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro — Contabile del Portafoglio — il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benessere, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

Sulla autorizzazione stessa il direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.

ART. 68. — (*Reintegrazione del fondo*). — Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatto affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 69. — (*Chiusura del fondo*). — Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il ministro degli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba (Approvato dalla III Commissione del Senato) (790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 novembre 1976.

Nella seduta del 9 febbraio 1977, è stato concluso l'esame degli articoli.

Il disegno di legge sarà pertanto subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 » (896).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonalumi, Bottarelli, Cattanei, Ciccardini, Codrugnani Giancarla, Corghi, De Poi, Granelli, Lombardi, Moro Aldo, Occhetto, Pajetta, Papa de Santis Cristina, Piccoli, Pisoni, Rubbi Antonio, Russo Carlo, Salvi, Sedati, Segre, Trombadori, Zaccagnini.

Disegno di legge: Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (790).

Presenti	26
Votanti	15
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonalumi, Cattanei, Ciccardini, De Poi, Di Giannantonio, Fracanzani, Granelli, Lombardi, Moro Aldo, Piccoli, Pisoni, Russo Carlo, Salvi, Sedati, Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Codrignani Giancarla, Corghi, Galluzzi, Giadresco, Occhetto, Pajetta, Papa De Santis, Cristina, Rubbi Antonio, Segni, Trombadori.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO